

Sentenza della Corte costituzionale n. 118/2017.

Materia: coordinamento della finanza pubblica.

Parametri invocati: articoli 117, secondo comma, lettera e), e 119, secondo comma, della Costituzione e articolo 73, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino- Alto Adige).

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale.

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

Oggetto: articolo 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 3 giugno 2015, n. 9 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale di assestamento 2015)).

Esito: non fondatezza.

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'articolo 4 della legge della Provincia autonoma di Trento 9/2015, che esonera dalla tassa automobilistica ordinaria gli autoveicoli di età compresa fra i venti e i trent'anni, per assoggettarli, in caso di uso su strade pubbliche, ad una più favorevole tassa di circolazione fissa annua. L'impugnazione del Governo si fonda sulla pretesa natura di "*tributo proprio derivato*" della tassa automobilistica provinciale, ovvero di tributo erariale il cui gettito è riservato alla Provincia autonoma. Verrebbe in tal modo riprodotto l'assetto normativo che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), connota la tassa automobilistica regionale presso le Regioni ordinarie. Ne conseguirebbe l'illegittimità costituzionale dell'esenzione, posto che, vertendo essa su un tributo erariale, il legislatore provinciale, ai sensi degli articoli 117, commi secondo, lettera e), e terzo, e 119, secondo comma, Cost., non avrebbe il potere di disporla.

La Corte rileva che l'istituzione con legge della Provincia autonoma non basta a risolvere il problema interpretativo sulla natura giuridica del tributo. E' invece proprio lo statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige, come modificato dalla legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)), sulla base del procedimento di cui all'articolo 104 del medesimo statuto, che, all'articolo 73, riconosce alla tassa automobilistica in questione la natura di tributo provinciale proprio, superando il meccanismo di partecipazione, sia pure in misura totale, al gettito di un tributo erariale, pur nel rispetto dei principi del sistema tributario dello Stato.

La Corte ricorda che l'aggettivo "*proprio*", nel sistema tracciato dall'articolo 8 del d.lgs. 68/2011 con riferimento alle Regioni ordinarie, si riferisce sia a tributi di competenza regionale sia tributi che conservano natura erariale, ma il cui gettito è attribuito alla Regione: nel caso di specie ogni dubbio è fugato dall'attribuzione della disciplina della tassa automobilistica al primo comma dell'articolo 73 dello statuto di autonomia, stante la regolamentazione dei tributi di natura erariale al comma *1bis*.

Non sussistono, dunque, dubbi neppure in merito all'attribuzione alla Provincia autonoma di Trento della piena potestà legislativa nell'ambito in esame, anche con riferimento alla previsione di eventuali ipotesi di esenzione.

In conclusione, per tutto quanto premesso, la Corte ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Presidente del Consiglio dei ministri.